

Negli ultimi 4 anni sono entrate in vigore normative e/o regolamentazioni europee che precisano le modalità per il controllo delle unità contenenti gas refrigerante. Vi indichiamo di seguito, in maniera sintetica, quanto è imposto dalle suddette direttive:

DPR 147 del 15 Febbraio 2006

Gli impianti/apparecchiature contenenti gas HCFC (es. gas R22) e CFC (es. R12) devono essere sottoposti a controlli periodici **OBBLIGATORI** che variano a seconda della carica di gas refrigerante:

- Al di sotto di 3 kg: non soggetti a verifica
- Fascia compresa tra i 3 ed i 100 kg: verifica annuale
- Fascia superiore ai 100 kg: verifica semestrale

Detti controlli dovranno essere annotati sul **LIBRETTO D'IMPIANTO** che dovrà essere rilasciato da un'azienda in possesso dei requisiti a norma di legge e che dovrà essere custodito dal gestore dell'impianto (sostanzialmente l'utilizzatore dell'apparecchiatura).

Regolamentazione Europea 842/2006 del 17 Maggio 2006

Gli impianti/apparecchiature contenenti gas HFC (es. R407, R134, R410, R427) devono essere sottoposti a controlli periodici **OBBLIGATORI** che variano a seconda della carica di gas refrigerante:

- Al di sotto di 3 kg: non soggetti a verifica
- Fascia compresa tra i 3 ed i 30 kg: verifica annuale
- Fascia compresa tra i 30 ed i 300 kg: verifica semestrale
- Fascia superiore ai 300 kg: verifica trimestrale

Detti controlli dovranno essere annotati sul **REGISTRO DELLE APPARECCHIATURE** che dovrà essere rilasciato da un'azienda in possesso dei requisiti a norma di legge e che dovrà essere custodito dal gestore dell'impianto (sostanzialmente l'utilizzatore dell'apparecchiatura).

In entrambi i casi qualora fossero riscontrate perdite di refrigerante che richiedano un reintegro di gas pari o superiore al 10% della carica totale si dovrà fermare l'unità e procedere alla riparazione nel più breve tempo possibile.